

*Stefano Maffi*  
*Dottore Commercialista e Revisore Legale*  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, n. iscrizione 6653  
Registro dei Revisori Legali, n. iscrizione 142760  
c.f. MFF SFN 73T20 E507V - p.i. n. 02944790134  
Ufficio: Via Bergamo n. 35 - 23807 - Merate (LC) - tel 039/99.02.420  
e-mail: [s.maffi@maffitax.it](mailto:s.maffi@maffitax.it) PEC: [stefano.maffi@odcecimilano.it](mailto:stefano.maffi@odcecimilano.it)

## RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO CONTABILE AL BILANCIO AL 31.12.2019

### 1. Premessa.

L'azienda speciale, ex art. 114 TUEL (D.lgs. n. 267/2000), “è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Si tratta, dunque, di un ente pubblico economico che, anche se strumentale al perseguimento di un interesse pubblico, ha a oggetto l'esercizio di attività di natura imprenditoriale svolta secondo regole di economicità.

Lo stesso art. 114 TUEL dispone, al comma 7, che “lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione”.

L'art. 22 dello Statuto vigente tratteggia i compiti dell'Organo di Revisione Economico Contabile stabilendo tra gli altri che: “1. Il ruolo di Revisore dei Conti è ricoperto da un professionista, iscritto in apposito Albo...”; ed inoltre che il Revisore dei Conti “c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda Speciale Consortile; d) Redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.”

L'attività di revisione è altresì disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2010, che è improntata all'applicazione dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE (art. 11, comma 1). Tuttavia, il comma 2 dell'art. 11 D.lgs. n. 39/2010 prevede - fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea - che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione

internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto il 24 settembre 2014 una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, sulla scorta della quale sono stati adottati i principi ISA applicabili in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 - per periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 o successivamente- da ultimo modificati e rivisti a fine del 2017 (cfr. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12 gennaio 2018). Pertanto, a partire dal 2018 nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dal D.lgs. 39/2010 si applicano i “nuovi principi” ISA Italia.

Alla luce della ricostruzione operata, ancorché non sia cogente l'applicazione degli ISA all'azienda speciale, si ritiene di doversi ispirare alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010, sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento dell'incarico che deve essere informato all'imparzialità e all'indipendenza, nonché all'adeguatezza tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai principi di revisione da seguire nello svolgimento dell'attività di revisione.

Infine, si consideri che il sottoscritto Revisore Legale è stato nominato dall'Assemblea Consortile in data 8 ottobre 2019, di conseguenza, le verifiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è stata operata a decorrere da tale data.

## **2. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.**

La presente relazione è destinata all'Assemblea Consortile di Risorsa Sociale Gera d'Adda A.S.C..

### **2.1. Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

#### **2.1.1. Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., di Risorsa Sociale Gera d'Adda A.S.C., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa, che chiude con un risultato economico positivo di € 2.602. Il progetto di bilancio stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 u.s. e consegnato al sottoscritto al fine di esprimere le mie considerazioni.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Ci si riferisce in particolar modo all'art. 114, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui *"L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del Codice civile"*.

Fra i criteri di redazione del bilancio di esercizio previsti dal Codice civile (artt. 2423 bis e ss. c.c.) e dall'Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 può essere annoverato il principio della competenza economica, secondo il quale *"l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari"* (cfr. punto 17 dell'All. 1 al d.lgs. n. 118/2011). Tale principio ha come suo corollario fondamentale il principio della correlazione dei componenti positivi di reddito necessari per il regolare svolgimento delle attività con i componenti economici negativi di competenza dell'esercizio.

### **2.1.2. Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente

rispetto all'Azienda in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

**2.1.2.1 Richiamo di informativa (1) - Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale.** Richiamo l'attenzione sul punto relativo alla "Continuità aziendale" della Nota integrativa (paragrafo "*Principi generali di bilancio*", pag. 4 nota integrativa), in cui l'Organo Amministrativo riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, ha redatto il bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale senza altresì esercitare la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità); in particolare, gli Amministratori riportano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale considerando gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2019 (31 dicembre 2019) e non già escludendoli, come consentito eccezionalmente dal Documento Interpretativo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*" dell'OIC. A corroborare tale scelta, l'Organo Amministrativo, nel paragrafo "*Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" (pag. 23 nota integrativa), riportando informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa gli effetti prodotti sull'organizzazione del lavoro dall'emergenza sanitaria COVID-19, afferma che "*Fortunatamente in seguito a tale organizzazione la nostra azienda non ha dovuto ricorrere agli strumenti degli ammortizzatori sociali.*"

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

**2.1.2.2. Richiamo di informativa (2) – rispetto del principio della competenza economica.** Richiamo l'attenzione sul paragrafo relativo alle "*Variazioni e scadenza dei debiti*" ed al paragrafo "*Ratei e risconti passivi*" della Nota

integrativa. Rispetto al passato esercizio sono stati iscritti interamente tra i debiti, senza interessare quindi la voce “risconti passivi”, tutti i fondi ministeriali, regionali o provenienti da altri soggetti che non hanno trovato allocazione nel conto economico. Si dà atto della correttezza di questa modalità di gestione contabile dei fondi, la quale è altresì fondamentale al fine di garantire il rispetto del principio di competenza economica e del suo corollario (correlazione costi - ricavi); in tal modo, in caso di discrasia tra l’esercizio di maturazione del diritto ad incassare un determinato fondo ed il suo impiego a conto economico, esso viene sospeso tra i debiti. Questa procedura garantisce la corretta individuazione del risultato dell’esercizio, così tanto importante per un’azienda speciale visto il preciso obbligo dell’equilibrio economico ex. art. 114, comma 4, TUEL.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

**2.1.2.3 Dichiarazione su eventuali incertezze significative sulla capacità dell’Azienda di mantenere la continuità aziendale: applicazione del principio di revisione ISA Italia 570.** Come indicato nel precedente paragrafo “**Richiami di informativa (1) - Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale**”, gli Amministratori nel valutare sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 l’hanno fatto tenendo conto degli eventi successivi a questa data, senza ricorrere alle semplificazioni previste eccezionalmente dal DL Cura Italia; sulla base delle interlocuzioni avute con la Direzione, valutato altresì il Piano Programma 2020 e del Budget triennale 2020-2022, si ritiene di aver acquisito elementi sufficienti per affermare che esiste il presupposto della continuità aziendale.

### **2.1.3. Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'azienda o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

#### **2.1.4. Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.**

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. In particolare:

- ✓ ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ✓ ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ✓ ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
- ✓ ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'azienda;
- ✓ ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ✓ sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'azienda cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ✓ ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio

d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- ✓ ho comunicato ai responsabili delle attività di governance (Consiglio di amministrazione del 22 c.m.), identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### **3. Valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione d'esercizio.**

L'art. 22 dello Statuto vigente prevede tra gli altri che il Revisore dei Conti “*d) Redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.*”

**3.1. Efficacia.** L'efficacia rappresenta in generale la capacità dell'azienda di soddisfare i bisogni della collettività attraverso i servizi prodotti (rectius: erogati). Può parlarsi di efficacia interna (risultati conseguiti/obiettivi programmati), anche se appare più calzante ai fini della valutazione richiesta rifarsi all'efficacia esterna, ossia al rapporto tra obiettivi programmati/domanda di bisogni sociali. Da colloqui intercorsi con la Direzione, che sono la mia unica fonte utilizzabile a tal fine, emerge che le richieste degli Enti partecipanti all'azienda consortile hanno sempre trovato puntuale riscontro. Di conseguenza la gestione aziendale appare efficace. Tuttavia, credo che ciascun Ente possa valutare singolarmente quanto efficace sia l'azione dell'Ente strumentale rapportando appunto gli obiettivi assegnati all'Azienda Speciale in rapporto ai bisogni di servizi sociali di cui ciascun Comune ha contezza.

**3.2. Efficienza.** L'efficienza può essere rappresentata dal rapporto tra Costo della produzione/Produzione ottenuta. Un concetto simile per i suoi contenuti è quello di produttività, che si misura dal rapporto Produzione


ottenuta/Risorse impiegate (in unità). Si offre di seguito una breve ricostruzione degli indici in riferimento agli ultimi due esercizi:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Costo di produzione dei servizi	=	6.148	5.078
Valore della produzione		6.693	5.403
Valore indice di efficienza		<b>0,92</b>	<b>0,94</b>
Valore della produzione	=	6.693	5.403
Unità di personale impiegato		26	26
Valore indice di produttività		<b>257</b>	<b>208</b>

(dati espressi in migliaia di euro)

Da questa sintetica ma oggettiva ricostruzione (fonte contabilità) emerge che sia l'efficienza che la produttività sono migliorate tra il 2018 e il 2019. Se ne può quindi trarre un giudizio positivo.

Merate, lì 25 giugno 2020

  
Stefano Maffi